

Codice A1715A

D.D. 31 marzo 2023, n. 297

Art. 17 lr 5/2018 - Azienda Agri-Turistico Venatoria "CASANOVA" (TO) - rinnovo della concessione e delle autorizzazioni delle tre zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.



ATTO DD 297/A1715A/2023

DEL 31/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura

OGGETTO: art. 17 lr 5/2018 – Azienda Agri-Turistico Venatoria “CASANOVA” (TO) – rinnovo della concessione e delle autorizzazioni delle tre zone per addestramento e allenamento e prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna e quaglia. Rettifica della superficie e calcolo della superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale.

Visti e viste:

l'articolo 17 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria”;

l'art. 14 della Legge Regionale n. 5 del 19 giugno 2018 “Addestramento, allenamento e prove degli ausiliari”;

la deliberazione della Giunta regionale n. 18-1757 del 28/7/2020 ad oggetto: “L.R. 5/2018, art. 14. *Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, rinnovo, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle Aziende faunistico-venatorie e delle Aziende agri-turistico-venatorie. Parziale revoca delle D.G.R. 13-2509 del 20/07/1998 e ss.mm.ii. e 15-11925 del 8/3/2004;*

il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi;

la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii. con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

la determinazione dirigenziale n. 8 del 15.01.1999 con la quale è stata approvata la trasformazione e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Casanova" di complessivi ha 700, nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria, ubicata in Provincia di Torino nei Comuni di Carmagnola, Villastellone e Poirino, a favore della società "Gestor s.s." nella persona del suo legale rappresentante Sig. *omissis*, fino al 31.05.2005;

le determinazioni dirigenziali n. 114 del 07.05.1999 e n. 161 del 20.10.2000 con le quali sono state istituite le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, all'interno della suddetta azienda agri-turistico-venatoria, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia, aventi rispettivamente una superficie di ha 30, di ha 80 e di ha 70;

la determinazione dirigenziale n. 287 dell'11.11.2004 e n. 1057 del 22.11.2013 con le quali è stata rinnovata la concessione e le zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia con facoltà di sparo di tipo C, dell'azienda agri-turistico-venatoria "Casanova" di complessivi ha 700, a favore della società "Gestor s.s." nella persona del suo legale rappresentante Sig. *omissis*, fino al 31.01.2023;

la determinazione dirigenziale n. 135 del 13.02.2019 con la quale si prendeva atto sia della modificazione della denominazione della Società concessionaria dell'AATV "Casanova" di ettari 700, ubicata in Provincia di Torino nei Comuni di Carmagnola, Villastellone e Poirino, da "GESTOR SOCIETA' SEMPLICE" a "SOCIETA' AGRICOLA GESTOR S.S." che della nomina della Signora Rinella Giovanna Maria Valentina APPENDINO (PPNRLL56B54L219L) a legale rappresentante, in qualità di Socio Amministratore, della suddetta "SOCIETA' AGRICOLA GESTOR S.S.", in sostituzione del Sig. *omissis*;

l'istanza del 29/11/2022 con la quale la Sig.ra Rinella Giovanna Maria Valentina APPENDINO, legale rappresentante della "Società agricola Gestor S.S." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "CASANOVA" ha richiesto il rinnovo della concessione fino al 31.01.2032 e del contemporaneo rinnovo per uguale periodo delle zone per l'addestramento, l'allenamento e prove dei cani;

preso atto della relazione tecnica redatta dal tecnico incaricato dal Concessionario e della dichiarazione resa dallo stesso Concessionario, entrambe allegate alla suddetta istanza;

preso atto che il Concessionario ha presentato la Valutazione d'incidenza al competente settore relativamente al SIC/ZPS IT1110035 (*Stagni di Poirino-Favari*) in data 01/12/2022;

dato atto che in fase di istruttoria sono state effettuate verifiche d'ufficio ai sensi del comma 10 dell'articolo 17 della L.R. n. 5/2018 che recita che le AFV e le AATV sono soggette a tassa di costituzione ed a tassa annuale di concessione regionale, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale, nonché ai sensi della determinazione dirigenziale n. 1184 del 19 dicembre 2019 che ha aggiornato, in base ai criteri della D.G.R. 10 ottobre 2005, n. 43-1055, il Territorio Agro-Silvo-Pastorale regionale (TASP).

Considerato che per quanto sopra sono stati digitalizzati i confini dell'Azienda e quelli delle zone di addestramento dei cani eventualmente autorizzate sulla base degli atti depositati e che con i sistemi computerizzati è stata ricalcolata la superficie cartografica effettiva dell'Azienda (superficie totale) e la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettiva (superficie TASP) e che i risultati di questa digitalizzazione sono riportati nella cartografia allegata alla presente per farne parte

integrante e sostanziale.

visto il verbale di sopralluogo ispettivo avvenuto il 20/01/2023, sottoscritto dai funzionari incaricati e conservato agli atti del Settore;

visto il verbale istruttorio redatto in data 17/03/2023 dal funzionario incaricato del procedimento in oggetto;

constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti;

ritenuto, pertanto:

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31/01/2032 alla “Società agricola Gestor S.S.”, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rinella Giovanna Maria Valentina APPENDINO;

- di rettificare, come da allegata planimetria, la superficie dell’A.A.T.V. da ha 700,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1057 del 22.11.2013 a ha 721,1218 di cui ha **688,3971** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la ZAC “A” da ha 30 a ha **27,5294**, la ZAC “B” da ha 80 a ha **78,2646**, la ZAC “C” da ha 70 a ha **56,9231**;

vista la scheda n. 173 dell’allegato A della D.G.R 4 febbraio 2022 n. 15-4621 avente titolo “Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396”, che fissa in giorni n. 180 dalla data di ricevimento dell’istanza il termine finale del procedimento amministrativo in esame;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14, il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla suddetta deliberazione;

visti i criteri determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le sopra citate D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii e DGR 28 luglio 2020, n. 18-1757 “*Legge regionale 5/2018, articolo 14. Approvazione dei criteri in ordine all’istituzione, revoca e gestione delle zone per allenamento ed addestramento cani all’interno delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie . Parziale revoca delle DGR 20 luglio 1998, n. 13-2509 e ss.mm.ii. ’8 marzo 2004, n. 15-1195*”;

dato atto dell’osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell’art. 6 della Legge regionale 14 ottobre 2014, n.14;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

dato atto che tutta la documentazione citata nel presente provvedimento è conservata agli atti del Settore;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e sulla base delle risultanze istruttorie e della documentazione conservata agli atti del Settore

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- L.R. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria";
- Artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione".;

DETERMINA

- di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la Concessione e le zone per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo per il periodo massimo concedibile secondo la normativa regionale vigente di anni 9, fino al 31/01/2032 alla "Società agricola Gestor S.S.", rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Rinella Giovanna Maria Valentina APPENDINO;

- di rettificare, come da allegata planimetria, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, la superficie dell'A.A.T.V. da ha 700,0000 come approvati con la determinazione dirigenziale n. 1057 del 22.11.2013 a ha 721,1218 di cui ha **688,3971** costituiscono la superficie del Territorio Agro-Silvo-Pastorale effettivo (TASP) che costituirà la nuova base imponibile per il calcolo della tassa di concessione regionale;

- di rettificare le superfici delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia con i valori ricalcolati a seguito della loro digitalizzazione nel modo seguente: la Zona "A" da ha 30 a ha **27,5294**, la Zona "B" da ha 80 a ha **78,2646** e la Zona "C" da ha 70 a ha **56,9231**;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 8 marzo 2004, n. 15-11925 che stabilisce che i confini delle A.A.T.V. devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm 20x30, recanti la dicitura "AZIENDA AGRICOLA TURISTICO VENATORIA". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare le prescrizioni di cui alla D.G.R. 20 luglio 1998, n. 13-25059 che stabilisce che i

confini delle zone di addestramento e allenamento dei cani da caccia devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali recanti la dicitura “AATV – zona addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di Tipo C (art. 13 l.r. 70/96”. Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi;

- di richiamare altresì che il Settore regionale conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, attraverso la funzione ispettiva compie verifiche sull'attività dell'Azienda e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione, anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L. 157/1992 e ss.mm.ii., nella l.r. 5/2018 e ss.mm.ii nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nella determinazione dirigenziale n. 39 del 15.02.1999.

Il concessionario è tenuto altresì al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della DGR 54-7409 del 07/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori prescrizioni dell'Ente di Gestione che dovessero pervenire insieme al parere sulla Valutazione d'impatto presentata.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopracitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

La presente determinazione dirigenziale sarà trasmessa al Concessionario e agli uffici competenti della Città Metropolitana di Torino.

Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1715A - Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura)
Firmato digitalmente da Alessandra Berto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

TIPO	COD. AZ.
AATV	TO09

PROVINCE INTERESSATE
TORINO


COMUNI INTERESSATI
CARMAGNOLA POIRINO VILLASTELLONE

SUPERFICIE TOTALE
721,1218 ha

SUPERFICIE TASP
688,3971 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
A	C	27,5294 ha
B	C	78,2646 ha
C	C	56,9231 ha

	CONFINI AZIENDA
	CATASTO
	particelle
	AREE ZAC



TIPO	COD. AZ.
AATV	TO09

PROVINCE INTERESSATE
TORINO

COMUNI INTERESSATI
CARMAGNOLA
POIRINO
VILLASTELLONE

SUPERFICIE TOTALE
721,1218 ha

SUPERFICIE TASP
688,3971 ha

NOME ZAC	TIPO	SUPERFICIE ZAC
A	C	27,5294 ha
B	C	78,2646 ha
C	C	56,9231 ha

- AZIENDA
- NO TASP
- TASP
- AREE ZAC
- AREE VINCOLATE
- ZSC - SIC

